



ASSOCIAZIONI.

	ROMA	Per tutto il Regno	Per tutto il Regno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	L. 11 21 40	L. 13 25 48	L. 9 17 32
Giornale senza Rendiconti	L. 11 21 40	L. 13 25 48	L. 9 17 32

Estero aumento spese postali. — Un numero separate, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunci giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 20, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via del Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

Domani, 8 dicembre, non si pubblica la Gazzetta Ufficiale.

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

Nella sua seduta di ieri il Senato del Regno, dopo le ordinarie comunicazioni della Presidenza, prese atto delle dimissioni date dai senatori Corrales, Orso Serra e Piazzoni; udì le commemorazioni dei senatori Peranni, Bevilacqua, Porta, Roncalli, Marvasi e Castelli fatte dal Presidente; approvò senza discussione il progetto di legge inteso a dare facoltà al Governo di istituire sezioni temporanee di Corti di cassazione in Roma, Napoli e Torino e di provvedere alla più sollecita spedizione degli affari di Cassazione; e, da ultimo, approvò anche il bilancio di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per il 1876, intorno a qualche capitolo del quale ebbero la parola il relatore, senatore Menabrea, ed il Ministro della Marina.

Camera dei Deputati

Nella tornata di ieri si procedette in primo luogo allo scrutinio segreto sopra i tre disegni di legge che erano stati discussi nella seduta di sabato, i quali vennero approvati; e poscia si trattò del bilancio di prima previsione per il 1876 del Ministero delle Finanze. Presero parte alla discussione generale i deputati Alysi, Busacca, Cordova, Torrigiani, Seismit-Doda, il relatore Corbetta e il Ministro delle Finanze.

LEGGI E DECRETI

Il Num. 2794 (Serie 2°) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato, Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Tutti coloro che pretenderanno avere diritti di uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili dalla legge del 20 giugno 1871, n. 283 (Serie 2°), dovranno fare la dichiarazione, corredata dall'indicazione dei mezzi di prova giustificativi, all'ufficio di prefettura della provincia.

Questa dichiarazione potrà esser fatta presso il rispettivo ufficio comunale, il quale dovrà trasmetterla all'ufficio di prefettura.

Coloro che nei primi sei mesi dalla pubblicazione della presente legge non avranno fatta la suddetta dichiarazione saranno ammessi a farla, contro il pagamento di un'ammenda da lire 5 a 25, nel termine di sei mesi immediatamente successivi.

Trascorso l'anno dalla pubblicazione della presente legge, potranno esercitare il diritto d'uso soltanto coloro che avranno presentato la suddetta dichiarazione, e tutti gli altri s'intenderanno decaduti da qualsiasi diritto.

Art. 2. Nel corso dell'anno dalla pubblicazione della presente legge, i sindaci dei comuni nei cui territori sono situati i suddetti boschi dovranno notificare di tre mesi in tre mesi, e nei modi che garantiscano la maggior possibile pubblicità, le disposizioni della presente legge, e segnatamente la decorrenza dei termini prefissi alla dichiarazione, e le relative comminatorie.

Art. 3. È data facoltà al Governo, qualora non si provveda altrimenti con patti speciali, di affrancare i boschi suddetti da qualsiasi diritto d'uso, sia mediante la cessione agli utenti, a titolo enfiteutico od in proprietà assoluta, di una parte del bosco di un valore eguale a quello che si giudichi competere al diritto d'uso, sia mediante un corrispondente compenso in danaro.

Nel caso che l'esercizio del pascolo o delle altre servitù d'uso sia riconosciuto, in tutto od in parte, indispensabile alla sussistenza di una popolazione, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale e il Consiglio di Stato, sospenderà l'affrancazione regolando l'esercizio dei diritti d'uso.

Art. 4. Ove le parti non possano mettersi d'accordo o intorno all'esistenza ed estensione del diritto d'uso, o intorno alla quantità del bosco da cedere, od intorno all'ammontare del compenso, la controversia viene deferita al giudizio dei tribunali ordinari, dinanzi ai quali si procederà sempre in via sommaria.

Gli atti di affrancazione compiuti per via conciliativa sono resi esecutorii con decreto Reale, previo avviso del Consiglio di Stato.

Art. 5. Per i diritti d'uso esercitati o vantati da intere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive Amministrazioni municipali.

In questi casi anche la dichiarazione ordinata nell'art. 1° sarà fatta dall'Amministrazione stessa.

È riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di fare valere direttamente i loro diritti.

Art. 6. Con regolamento da pubblicarsi contemporaneamente alla presente legge, e da approvarsi con decreto Reale, sarà provveduto all'esecuzione di questa legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 1° novembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

G. FINALI.

Il Num. 2795 (Serie 2°) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 6 della legge di questa stessa data, numero 2794;

Sentito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposizione dei Nostri Ministri per le Finanze e per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze e dal Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio per la esecuzione della legge sullo affrancamento dei diritti d'uso nei boschi demaniali inalienabili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 1° novembre 1875.

VITTORIO EMANUELE.

M. MINGHETTI.

G. FINALI.

Regolamento per la esecuzione della legge di questa stessa data, num. 2794, concernente lo affrancamento dei diritti d'uso sui boschi demaniali dichiarati inalienabili.

Art. 1. Nelle provincie di Arezzo, Belluno, Benevento, Firenze, Grosseto, Genova, Mantova, Palermo, Potenza e Treviso è istituita ed ha residenza presso la prefettura una Commissione per la esecuzione della legge di pari data intorno all'affrancamento dei diritti d'uso nei boschi demaniali dichiarati inalienabili.

Questa Giunta è composta del prefetto presidente, di un rappresentante della Deputazione provinciale scelto fra i suoi membri, d'un consigliere di prefettura, dello intendente di Finanza e dello ispettore forestale.

Art. 2. La Commissione ha facoltà di richiedere agli uffici governativi e comunali tutte le notizie necessarie all'adempimento del suo ufficio, di procedere a visite locali, di assumere le testimonianze e di esaminare e completare gli altri mezzi di prova dei diritti d'uso.

Art. 3. Le dichiarazioni documentate, di cui ha luogo la presentazione, secondo l'art. 1 della legge, sono trasmesse dal presidente della Commissione al Ministero di Agricoltura nel termine di sei mesi.

Unitamente alle dichiarazioni ed ai documenti, la Commissione deve pure inviare al Ministero il proprio avviso motivato caso per caso, sulla esistenza e sulla estensione del diritto d'uso, e formulare le opportune proposte.

Art. 4. Le dichiarazioni dei diritti d'uso e le proposte delle Commissioni locali sono deferite all'esame del Comitato forestale residente presso il Ministero di Agricoltura.

Un delegato del Ministero delle Finanze è aggregato al Comitato stesso per questo esame.

Le decisioni del Ministero, udito il Consiglio di Stato, sono poscia trasmesse al presidente della Commissione provinciale.

Art. 5. La misura del compenso per l'affrancamento dei diritti d'uso, dopo che ne sia stata riconosciuta la legale esistenza, è proposta dalla Commissione al Ministero entro il termine di quattro mesi, premesse le trattative con le parti interessate. Il Ministero provvede sulle proposte ricevute; uditi di nuovo il Comitato forestale e il Consiglio di Stato.

Art. 6. Per i diritti d'uso, dei quali sia riconosciuta bensì la legale esistenza, ma debba sospendersi l'affrancamento secondo l'articolo 3 della legge, la Commissione provinciale proporrà al Ministero, nel più breve termine possibile, le norme da cui abbia ad esserne regolato l'esercizio, e indicherà il tempo pel quale l'affrancamento dovrebbe rimanere sospeso.

Art. 7. Le dichiarazioni fatte verbalmente o presentate in iscritto dagli utenti all'ufficio comunale devono dal sindaco essere trasmesse alla prefettura nel termine non maggiore di cinque giorni.

È obbligo dell'ufficio comunale di attestare in iscritto all'utente la dichiarazione avvenuta. Eguale obbligo ha la prefettura per le dichiarazioni ad essa presentate dai singoli utenti e per quelle fatte dai sindaci a norma dell'art. 1 della legge.

Art. 8. I sindaci dovranno giustificare alla prefettura, in relazione al tempo fissato dalla legge, la osservanza dell'art. 2 della legge.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

M. MINGHETTI.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

G. FINALI.

NOMINE E PROMOZIONI

Disposizioni fatte nel personale giudiziario:

Con R.R. decreti del 12 novembre 1875:

Carra comm. Antonio Giuseppe, primo presidente della Corte d'appello di Ancona, tramutato a Firenze;

Schiavo comm. Salvatore, id. di Palermo, id. ad Ancona;

Eula comm. Lorenzo, id. di Genova, id. a Palermo;

Calenda comm. Vincenzo, procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo, id. a Napoli;

Morena comm. Carlo, id. di Messina, id. a Palermo;

Muzi comm. Concezio, presidente della sezione di Corte d'appello in Potenza, nominato col suo consenso consigliere della Corte di cassazione di Napoli;

Colapietro cav. Erasmo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, nominato reggente procuratore generale presso la Corte d'appello di Messina;

Cuzzaniti cav. Giuseppe, id. di Palermo, tramutato a Napoli a sua domanda.